

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2011

che autorizza la commercializzazione del cromo picolinato quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 3586]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2011/320/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 aprile 2009 la società Cantox Health Sciences International ha chiesto alle autorità competenti dell'Irlanda, per conto della società Nutrition 21, di poter commercializzare il cromo picolinato come nuovo ingrediente alimentare.
- (2) Il 24 aprile 2009 l'organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, nella quale giungeva alla conclusione che era necessario effettuare un esame supplementare.
- (3) La Commissione ha informato tutti gli Stati membri di tale richiesta il 30 aprile 2009. Il 12 agosto 2009 è stato chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di effettuare la valutazione.
- (4) Il 10 novembre 2010, in seguito a una richiesta della Commissione, l'EFSA ha adottato un parere⁽²⁾ sulla sicurezza del cromo picolinato come fonte di cromo, aggiunto per scopi nutrizionali negli alimenti destinati alla popolazione in generale e nei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Secondo l'EFSA, il cromo picolinato non desta preoccupazioni per la sicurezza a condizione che la quantità totale di cromo non superi 250 µg al giorno, il limite massimo fissato dall'Organizzazione mondiale della sanità per l'assunzione supplementare di cromo.
- (5) Il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti

alimentari destinati ad un'alimentazione particolare⁽³⁾ e/o il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti⁽⁴⁾ stabiliscono disposizioni specifiche sull'impiego di vitamine, minerali e altre sostanze negli alimenti. L'impiego di cromo picolinato va autorizzato, fatte salve le condizioni della legislazione sopraccitata.

- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il cromo picolinato come fonte di cromo, di cui all'allegato, può essere commercializzato nell'Unione come nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli alimenti, fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 953/2009 e/o del regolamento (CE) n. 1925/2006.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare, autorizzato dalla presente decisione, figurante sull'etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «Cromo picolinato».

Articolo 3

La società Nutrition 21, Inc., 4 Manhattanville Road, Purchase, New York 10577, USA, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA Journal 2010; 8(12): 1883.

⁽³⁾ GU L 269 del 14.10.2009, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

ALLEGATO

SPECIFICHE DEL CROMO PICOLINATO

Descrizione


Il cromo picolinato è una polvere fluida rossastra, leggermente solubile in acqua a pH 7. Il sale è solubile anche in solventi organici polari.

Il nome chimico del cromo picolinato è tris(2piridincarbossilato-N,O)cromo(III) oppure 2-acido piridincarbossilico sale di cromo(III).

Numero CAS: 14639-25-9

Formula chimica: $\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2)_3$

Formula di struttura:



Caratteristiche chimiche del cromo picolinato

Cromo picolinato	superiore al 95 %
Cromo (III)	12-13 %
Cromo (VI)	non individuato
Acqua	non superiore al 4 %